

Onorevole  
Autorità di Regolazione per  
Energia Reti e Ambiente  
Direzione Infrastrutture, Energia e  
Unbundling  
Corso di Porta Vittoria 27  
20122 Milano

[infrastrutture@arera.it](mailto:infrastrutture@arera.it)

Roma, lì 25 settembre 2019

Osservazioni IGAS al documento di consultazione 338/2019/R/GAS  
Orientamenti per la durata del periodo di regolazione e per la regolazione della  
qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas nel quinto periodo di  
regolazione

Onorevole Autorità,  
In allegato trasmettiamo la nostra posizione riguardo all'oggetto.  
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione.  
Con massimo riguardo

Il Direttore Generale  
( Giuseppe Venditti )

allegato c.d.t.

## **1. Osservazioni generali**

In termini preliminari, IGAS esprime apprezzamento per la modalità con la quale codesta Autorità ha ritenuto di procedere alla definizione dei criteri di regolazione tariffaria e della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas nel quinto periodo regolatorio.

## **2. Osservazioni puntuali**

### Spunti per la consultazione

S1. Osservazioni sugli obiettivi generali dell'intervento.

S1. Esprimendo condivisione riguardo gli obiettivi generali dell'intervento si vuole evidenziare l'opportunità di assicurare gradualità nel raggiungimento degli obiettivi esposti ai punti a), b) e e) del paragrafo 2.6 del DCO.

### Spunti per la consultazione

S2. Osservazioni in merito agli orientamenti in materia di obblighi di servizio.

S2. Si ritengono adeguati gli orientamenti esposti nel DCO con riferimento agli obblighi di servizio e non si rilevano particolari criticità nelle relative modifiche regolatorie prospettate.

### Spunti per la consultazione

S3. Osservazioni in merito agli orientamenti in materia di meccanismi premi-penalità.

S3. Con riferimento a quanto prospettato nel DCO riguardo al meccanismo premiale relativo alle misure dell'odorizzazione si ritiene adeguata l'introduzione, dal 2023, dell'obbligo per le imprese distributrici di avere nei punti di consegna solo impianti di odorizzazione ammodernati e, inoltre, si vuole evidenziare una criticità relativa alla formula di calcolo del fattore modulante  $\epsilon_{OD}$ .

Se, come prospettato, tale fattore modulante venisse definito dalla seguente formula:

$$\epsilon_{OD} = 1,14 \times (A + B \times \frac{SA_t}{SNA_{2019}})$$

$\epsilon_{OD}$  risulterebbe pari ad un valore indefinito nel caso in cui l'impresa di distribuzione abbia, già alla fine del 2019, provveduto ad ammodernare tutti gli impianti di odorizzazione (quindi  $SNA_{2019}$  risulterebbe pari a 0).

Si ritiene corretto premiare l'impresa di distribuzione "A" che al 31/12/2019 abbia solo impianti ammodernati e, pertanto possa beneficiare sin dal 2020 di un fattore di modulazione pari a quello applicabile, a partire dall'anno in cui completerà gli ammodernamenti degli impianti, all'impresa di distribuzione "B" che al 31/12/2019 abbia ancora alcuni impianti ancora da ammodernare.

In sintesi, si ritiene opportuno che sia definito che quando  $SNA_{2019}$  risulti pari a 0  $\epsilon_{OD}$  sia pari a 1,14.

Relativamente a quanto esposto nel DCO in merito al risanamento delle condotte in materiale critico si conferma quanto espresso con le osservazioni al DCO 170/2019 ovvero:

- si esprime perplessità riguardo l'adeguatezza della prospettata rimozione dei meccanismi di premialità associati al risanamento delle condotte in materiale critico in quanto penalizzerebbe gli operatori che hanno basato le proprie valutazioni d'investimento anche su tali meccanismi.
- si sottolinea la criticità che rappresenterebbe la previsione di completare il risanamento delle condotte in materiale critico entro il 2022. Si ritiene che l'introduzione di tale scadenza si configuri come una novità regolatoria e non si concili quindi con la necessità di prevedibilità e gradualità in relazione alle tempistiche di evoluzione della regolazione.  
Inoltre, si evidenzia che per procedere al risanamento delle condotte le imprese di distribuzione dovranno seguire obbligatoriamente delle procedure che richiedono tempi lunghi per il completamento (si pensi ad esempio ai Bandi Di Gara Europei che necessitano di circa 18 mesi per essere completati) e che conseguentemente rendono ancora più sfidante una scadenza ravvicinata come quella del 2022.  
Si riterrebbe quindi maggiormente adeguato che qualora venisse disposto il completo risanamento delle condotte in materiale critico venisse anche definito un arco temporale di 5-6 anni fra la data della disposizione e quella di scadenza entro la quale il risanamento dovrà essere stato effettuato totalmente.

In relazione all'eventuale adozione dell'indice di rischio contenuto nella norma UNI/TS 11297 quale indicatore sintetico della sicurezza degli impianti di distribuzione da utilizzare per il calcolo dei premi-penalità in sostituzione delle componenti odorizzazione e dispersioni, ci riserviamo di inviare osservazioni e suggerimenti di dettaglio nel proseguo del procedimento consultivo.

Con riferimento, infine, al fattore incentivante il telecontrollo si concorda con quanto prospettato nel DCO e si ritiene che per favorire e accelerare il processo di implementazione del telecontrollo dei gruppi di riduzione finale sia adeguato definire per il prossimo periodo regolatorio valori di  $\epsilon_p$  collocati nell'intervallo 0,20-0,22 e valori di  $l_p$  rientranti nell'intervallo 0,5-0,8.

#### Spunti per la consultazione

S4. Osservazioni in merito agli orientamenti in materia di: comunicazione dati e

S4. Si ritiene adeguata l'ipotesi di prevedere che l'impresa di distribuzione comunichi, su base annuale e per ciascun impianto gestito, anche il numero di dispersioni di gas localizzate su segnalazione di terzi dovute al danneggiamento di tubazioni/impianti da parte di terzi, suddivise secondo le medesime classificazioni e distinzioni attualmente previste dall' art 28, comma 4, lett. b) della RQDG relativamente alla comunicazione del numero di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi e non dovute a danneggiamento delle tubazioni da parte di terzi.

Esprimendo opinione favorevole circa l'introduzione di un nuovo indicatore relativo alla vita residua media ponderata delle tubazioni, si vuole evidenziare l'opportunità di prevedere un congruo lasso temporale fra la disposizione finale che definirà tale indicatore e l'entrata in vigore dello stesso (intesa come la prima volta che gli operatori dovranno utilizzarlo o comunicarlo ufficialmente) in modo da permettere alle imprese di distribuzione di effettuare un'adeguata attività di implementazione e verifica del calcolo del nuovo indicatore.

#### Spunti per la consultazione

S5. Osservazioni sui requisiti del sistema di monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione.

S5. Si ritengono generalmente adeguati i requisiti del sistema di monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione esposti nel DCO.

Si rileva solamente la criticità rappresentata dal combinato disposto dei requisiti di capacità di immagazzinamento dati maggiore o uguale a 60 giorni e del periodo di acquisizione dei valori di pressione minore o uguale 15 minuti che comporterebbe una significativa quantità di dati da dover immagazzinare negli strumenti di misurazione e quindi un aumento dei costi in quanto le possibilità di scelta degli strumenti di misurazione installabili verrebbero limitate verso quelli più costosi. Si ritiene opportuno, al fine di risolvere la suddetta criticità, definire che il periodo di acquisizione dei valori di pressione debba essere non maggiore di 60 minuti (come indicato anche nel paragrafo 4 della Norma UNI/TR 11631: 2016).

Si richiede inoltre un chiarimento riguardo alla riconduzione alla pressione di rete dei valori registrati da apparecchiature installate su punti di impianto diversi dalla rete. Non risulta infatti del tutto chiaro quali siano le normative di riferimento richiamate sia nel paragrafo 14.6 del DCO che nel paragrafo 5.2 della UNI/TR 11631: 2016.

Infine, si richiede conferma che non siano escluse dall'ambito di applicazione del sistema di monitoraggio della pressione di esercizio le reti in bassa pressione con pressione stabilizzata e dotate di verifica di rete (la Norma UNI/TR 11631: 2016 effettua tale esclusione nella prefazione del documento, ma dalla nostra comprensione appare che l'intenzione dell'Autorità sia fare riferimento a tale norma esclusivamente per richiamare quanto definito al paragrafo 5.2).

Spunti per la consultazione

S6. Osservazioni su modalità e tempi di implementazione del sistema di monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione.

S6. Si evidenzia che le tempistiche di implementazione del sistema di monitoraggio della pressione esposte ai paragrafi 14.3 e 14.4 del DCO risultano particolarmente sfidanti per le imprese di distribuzione. Si considerano maggiormente adeguate, come scadenza per l'installazione presso ciascun impianto di distribuzione del numero minimo di strumenti per la rilevazione della pressione di esercizio, la fine del 2023 e, come data di entrata in vigore degli obblighi di messa a disposizione e di pubblicazione sul sito dei dati e delle informazioni relativi alla pressione, l'inizio del 2024.

Si sottolinea infine come prevedere delle tempistiche stringenti per la realizzazione del sistema di monitoraggio della pressione di esercizio potrebbe comportare un incremento dei costi sostenuti dagli operatori e quindi dal sistema.

Spunti per la consultazione

S7. Osservazioni in merito ai costi di capitale da riconoscere alle imprese distributrici per la fornitura, installazione e messa in servizio degli strumenti per la rilevazione della pressione di esercizio nelle reti in bassa pressione.

S7. Si considera opportuno evidenziare che il tetto di 860€ per singolo strumento di misurazione risulta significativamente inferiore a tutti i costi di capitale che gli operatori dovranno affrontare per la fornitura, l'installazione e l'attivazione. Inoltre, si ritiene che i costi operativi e ricorrenti associati alla gestione, al mantenimento e alla normale attività del sistema di monitoraggio della pressione non possano essere trascurati e che sia opportuno che siano riconosciuti e ricompresi nei ricavi di riferimento delle imprese una volta che queste li avranno adeguatamente documentati e comunicati all'Autorità.

Dalle nostre analisi è emerso infatti come i costi di capitali associati relativi ad uno strumento di misurazione della pressione siano di circa 2600€ e composti come segue: 500€ per l'acquisto dello strumento di misurazione, 1400€ per la costruzione dell'allacciamento della presa di pressione, 200€ per la connessione dello strumento al sistema di supervisione (approvvigionamento, attivazione e arruolamento della SIM e associazione di questa con lo strumento) e 500€ per le prestazioni d'opera.

Riguardo ai costi di esercizio le nostre stime hanno evidenziato che per ogni strumento di misurazione questi siano di circa 300€ all'anno composti come segue: 155€/anno per il sistema connettivo, 85€/anno per le manutenzioni periodiche programmate, 60€/anno per le applicazioni in cloud e i canoni informatici.

Spunti per la consultazione

S8. Si concorda su modalità e tempi di pubblicazione, da parte delle imprese distributrici, di dati e informazioni inerenti al sistema di monitoraggio della

pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione? Se la risposta è no, fornire le motivazioni.

S8. Si considera favorevolmente la proposta di pubblicazione, sul sito internet delle imprese di distribuzione, dei dati inerenti al sistema di monitoraggio della pressione di esercizio per le reti in bassa pressione di cui al punto 14.15 ma si considera opportuno prevedere una data di entrata in vigore di tale obbligo successiva al 2023 (si veda la risposta allo spunto 6). Tuttavia, si ritiene opportuno prevedere che tali dati vengano resi disponibili all'interno di un'area con accesso consentito solamente agli operatori del settore e non a disposizione dei clienti finali. Si ritiene infatti possibile che i clienti finali, avendo a disposizione tali informazioni, potrebbero essere maggiormente orientati a richiedere, ai fini di un confronto, la misurazione del livello di pressione di fornitura al punto di riconsegna, anche laddove non vi siano evidenti motivazioni.

Spunti per la consultazione

S9. Osservazioni in merito all'ipotesi di dotare gli impianti di distribuzione del gas naturale di sistemi di gestione e controllo per la regolazione dei livelli di pressione nelle reti.

S9. Ci si riserva di esprimere eventuali considerazioni relativamente all'ipotesi di dotare gli impianti di distribuzione di gas naturale di sistemi di gestione e controllo per la regolazione dei livelli di pressione delle reti nell'ambito di una successiva fase di consultazione, come da paragrafo 1.7.

Spunti per la consultazione

S10. Osservazioni in merito agli orientamenti in materia di aggiornamento degli standard di qualità commerciale.

S10. Si ritiene che eventuali variazioni ai tempi previsti dagli standard in vigore non siano necessari e che una loro riduzione non sia opportuna in quanto potrebbe richiedere alle Imprese di distribuzione di dotarsi di strumenti e risorse ulteriori rispetto a quelle esistenti al fine di adeguarsi ai nuovi standard, con un conseguente incremento dei costi.

D'altra parte, una diminuzione delle tempistiche non sarebbe giustificata dalle buone performance complessivamente sinora registrate.

Spunti per la consultazione

S11. Si ritiene necessario integrare la disciplina degli indennizzi per i casi di mancato rispetto della fascia di puntualità per gli appuntamenti con i clienti finali?

S11. Si ritiene non necessario apportare modifiche all'attuale disciplina degli indennizzi riconosciuti ai clienti finali in caso di mancato rispetto dei livelli di qualità commerciali definiti dall'art. 56 della RQDG. Ci si riserva di effettuare ulteriori

osservazioni in merito alle eventuali integrazioni alla disciplina una volta delineate e rese note le proposte di modifica da parte dell'Autorità.

Spunti per la consultazione

S12. Osservazioni sugli orientamenti in materia di verifica della pressione di fornitura su richiesta del cliente finale.

S12. Si evidenzia preliminarmente come le richieste da parte dei clienti finali di verifica della pressione siano riscontrabili in numerosità molto esigue.

Si ritiene che la modalità di verifica oraria sia efficace e quindi l'effettuazione di questa possa rappresentare, rispetto alla verifica giornaliera, un risparmio per il cliente finale non associabile ad una riduzione dei benefici. Non si concorda quindi con l'introduzione dell'obbligo di effettuazione della modalità di verifica giornaliera in quanto comporterebbe maggiori costi per i clienti finali. Si riterrebbe maggiormente adeguato prevedere l'obbligo di informare i clienti che effettuano richiesta di verifica circa le diverse modalità applicabili e i diversi costi associati.

Spunti per la consultazione

S13. Osservazioni in merito all'introduzione di un meccanismo che consenta all'impresa distributrice di fornire a pagamento servizi "accelerati".

S13. Si considera non adeguata l'introduzione di un meccanismo che consenta all'impresa distributrice di fornire a pagamento servizi "accelerati". Tale meccanismo andrebbe a favore esclusivamente dei clienti finali che possono affrontare maggiori costi e potrebbe comportare ricadute in termini di qualità del servizio per gli utenti meno disposti a pagare o con minori capacità economiche.

Spunti per la consultazione

S14. Si condivide l'ipotesi di semplificare la RQDG abrogando la parte relativa alla sezione IV confermando gli elenchi relative alle attività della sicurezza tabelle M, N, O, P dell'articolo 68, comma 68.6 lettera a), sub (i), (ii), (iii), (iv) della RQDG e gli elenchi relativi alla qualità commerciale tabelle Q, R, R1 dell'articolo 68, comma 68.6 lettera b) della RQDG?

S14. Riteniamo adeguata l'ipotesi di semplificare la RQDG abrogando la e sezione IV e confermando solamente gli elenchi relativi alle attività della sicurezza tabelle M, N, O, P dell'articolo 68, comma 68.6 lettera a), sub (i), (ii), (iii), (iv) della RQDG e gli elenchi relativi alla qualità commerciale tabelle Q, R, R1 dell'articolo 68.